

Avv. GIANCARLO VIGLIONE
Lungotevere dei Mellini, 17 – 00193 Roma
Tel. 0668136595 – 0668136380 - Fax 0668130021
E.mail: legale@pec.studiolegaleviglione.it

Firmato
digitalmente da
GIANCARLO
VIGLIONE
CN = GIANCARLO
VIGLIONE
C = IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sez. I Bis

r.g. 8454/2021

MOTIVI AGGIUNTI

Per ^ (C.F.:), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Giancarlo Viglione (C.F.: VGLGCR67B11C773A) e Noemi Tsuno (C.F.: TSNM083M56Z219B) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini 17, ove è possibile notificare anche via fax al n. 0668130021 e/o pec legale@pec.studiolegaleviglione.it;

Contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dalla Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, prot. n. 389342/2-11 datato 1.06.2021 e notificato in pari data, con il quale l'odierno ricorrente veniva giudicato "INIDONEO" poichè "
- ”;

- del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 164/13-2-2019 del 24.07.2021 con il quale, ai sensi dell'art. 2, venivano *"approvate le graduatorie finali di merito dei candidati partecipanti alle riserve di posti di cui all'art. 1, co. 1, lettere b) e c) del bando di concorso"*;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lettere b) del bando di concorso del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento di 3581 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datata 7.07.2021 e pubblicata in data 27.07.2021 nella parte in cui non ricomprende l'odierno ricorrente;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

FATTO

1. In data 19.02.2021 veniva adottato il bando di *"Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale"* pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2020.

"Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo

appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri. I posti a concorso sono così ripartiti:

- a) 2.449 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;*
- b) 1.100 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;*
- c) 32 agli allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservati, ai sensi del Decreto Legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni".*

Il concorso *de quo* prevedeva, ai sensi dell'art. 6 del richiamato bando, lo svolgimento di più prove.

In particolare :

- "a) prova scritta di selezione;*
- b) prova di efficienza fisica;*
- c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;*
- d) accertamenti attitudinali;*

e) *valutazione dei titoli*".

Con riferimento agli *"accertamenti psicofisici"*, l'art. 10 di tale bando prevedeva che:

"ART. 10

Accertamenti psicofisici

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.

L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione del sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

(...)

3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 4/04/2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (...).

Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella "A" allegata al predetto D.P.R..

Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare.

4. La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica generale, antropometrica e anamnestica e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) visita cardiologica con E.C.G.;
- b) visita oculistica;
- c) visita odontoiatrica;
- d) visita otorinolaringoiatra con esame audiometrico;
- e) visita psichiatrica;

f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. i candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato "O", dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito dell'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

g) analisi del sangue concernente:

- 1) emocromo completo;*
- 2) VES;*
- 3) glicemia;*
- 4) creatininemia;*
- 5) trigliceridemia;*
- 6) colesterolemia totale;*
- 7) transaminasemia (GOT - GPT);*
- 8) bilirubinemia totale e frazionata;*
- 9) gamma GT;*

h) controllo dell'abuso sistematico di alcool".

2. Successivamente, in data 5.10.2020, con decreto prot. NR. 164/1-7-2019 CC, veniva disposta - in ragione della necessità di

“rispetta(re) le norme e (...) misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19” - la modifica del bando di concorso.

In particolare con riferimento agli *“Accertamenti psicofisici”*, così dispone l’art. 5 del decreto di modifica del bando:

“ *Art. 5*

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 4 e 10 dell’art. art 10 “Accertamenti psicofisici” del Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020 sono sostituiti dai seguenti:

4. La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica generale, antropometrica e anamnestica e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) visita cardiologica;*
- b) visita oculistica;*
- c) visita odontoiatrica;*
- d) visita otorinolaringoiatrica;*
- e) visita psichiatrica;*
- f) analisi delle urine, per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, e benzodiazepine. i candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti al predetto esame. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato “O”, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la*

responsabilità genitoriale e portata al seguito dell'atto della presentazione degli accertamenti psicofisici. In caso di positività disporrà sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia con spettometria di massa).

I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.

La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili nè valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "P", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i candidati che hanno già conseguito, da non oltre un anno rispetto alla data di convocazione, l'idoneità psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma dei Carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti già eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata commissione, all'esito della visita medica, generale del concorrente e dell'esame della documentazione anzidetta, potrà:

- pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneità psicofisica;
- disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adotterà i provvedimenti con le modalità prescritte al successivo comma 5.

Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato "P", che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria, (cartelle cliniche, esito di indagini istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psicofisica.

10. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con le attività concorsuali relative alla categoria di posti a concorso, di cui all'art. 1,

comma 1, per le quali il candidato ha presentato domanda di partecipazione, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica".

3. L'odierno ricorrente partecipava al concorso *de quo*.

Dopo aver superato le prove scritte di selezione, il [] in data 31.05.2021, sosteneva la prova di efficienza fisica che superava brillantemente con "Punteggio: 1,5".

4. Il successivo 1.06.2021, l'odierno ricorrente veniva sottoposto ad "accertamenti psico-fisici" venendo, del tutto inaspettatamente, giudicato "INIDONEO".

Così, a tal proposito, si legge nel provvedimento *de quo*:

"CONSIDERATO CHE IL/LA CONCORRENTE:

è stato/a riscontrato/a affetto/a

causa di non idoneità al servizio militare",

LA GIUDICA

INIDONEO/A".

5. A fronte di tale inaspettato risultato, il [] si recava non appena possibile presso il presidio ospedaliero di Matera, Reparto di "

” al fine di svolgere un esame di

In data 7.06.2021, e dunque solo sei giorni dopo “l'accertamento psico-fisico” condotto dalla p.a. in sede concorsuale, l'odierno ricorrente si sottoponeva all'esame *de quo* riportando un peso corporeo e un indice di massa corporea (di seguito i.m.c.) differente e superiore - rispetto a quelli rilevati durante la visita medica del 1.06.2021 presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - che determinavano la esclusione del dal concorso di cui è causa.

6. L'odierno ricorrente provvedeva, dunque, ad impugnare il provvedimento di inidoneità innanzi a questo Ecc.mo T.A.R..

7. In data 24.07.2021 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento adottava il decreto prot. n. 164/13-2-2019 con il quale, ai sensi dell'art. 2, venivano “*approvate le graduatorie finali di merito dei candidati partecipanti alle riserve di posti di cui all'art. 1, co. 1, lettere b) e c) del bando di concorso*”.

8. In data 27.07.2021 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito approvata con il richiamato decreto del 24.07.2021 relativa ai candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lettere b) del bando di concorso del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento di 3581 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale datata 7.07.2021.

con ricorso introduttivo anche alla luce dell'esame svolto dal)
presso il Presidio Ospedaliero di Matera - si ripete - solo sei giorni dopo
l'accertamento psico-fisico condotto dalla p.a.

1. CON RIFERIMENTO AL QUADRO NORMATIVO CHE TROVA INGRESSO NEL CASO DI SPECIE

a. Nelle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale" approvate con Determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 cc datata 20 ottobre 2020, richiamate nel provvedimento di inidoneità così, tra l'altro, si legge:

"L'indagine conoscitiva e valutativa tenderà ad accertare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del bando di concorso, il possesso dello specifico profilo psico-fisico sanitario ivi indicato (...).

I coefficienti vengono attribuiti secondo i criteri contenuti nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante "Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Saranno quindi giudicati inidonei (...) coloro che risultino affetti da imperfezioni e infermità contemplate nel Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90".

Or bene, l'art. 582, rubricato *"Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"*, del D.P.R. 90/2010, così, tra l'altro, recita:

"Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:

a) Morfologia generale: le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea".

Con Decreto Ministeriale del 4.06.2014, il Ministero della Difesa approvava la *"Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"*.

Così, tra l'altro, si legge al punto 11 delle *"Avvertenze"* della Direttiva *de qua*:

"11. Per ciascun apparato le imperfezioni e le infermità sono indicate con la partizione in lettere e numeri cardinali corrispondenti quella dell'art. 582, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

(...)

A) Morfologia Generale

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

- l'obesità;

- la gracilità di costituzione;

(...)

Per la valutazione della costituzione somatica sono da considerare i seguenti parametri:

- statura (h) (...);

- peso corporeo (p): valutato in chilogrammi (Kg);

- indice di massa corporea (I.M.C.): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: $I.M.C. = p / (h \times h)$.

(...)

Viene giudicato permanentemente inabile il soggetto:

- di sesso maschile con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20".

Dalla semplice lettura delle riportate disposizioni normative, emerge evidente come il Ministero della Difesa abbia enucleato una compiuta disciplina delle "Imperfezioni ed infermità" suscettibili di ostacolare lo svolgimento del servizio militare.

Tra queste rientrano, ai sensi del richiamato art. 582, comma 1, del DPR 90/2010, "le disarmonie somatiche e distrofie costituzionali di grado rilevante" tra le quali è prevista ".

Tale "imperfezione", ai sensi della riportata direttiva, si concretizza quando il candidato riporta un indice di massa corporea (i.m.c.) "minore di 20".

In altri termini, il soggetto che possiede un i.m.c. inferiore a 20 Kg/m², viene giudicato inidoneo allo svolgimento del servizio nelle forze armate.

2. CON RIFERIMENTO ALLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI INIDONEITÀ

Or bene, alla luce di quanto rappresentato, è maggiormente agevole evidenziare la illegittimità del provvedimento di inidoneità impugnato con ricorso introduttivo.

L'odierno ricorrente veniva dichiarato "inidoneo" poiché veniva " " con un indice di massa corporea pari a "

Tanto non risponde al vero.

Ed infatti, l'odierno ricorrente non soffre di " " ne' riporta un indice di massa corporea pari a

Le risultanze dell'esame svolto dalla p.a., infatti, sono contraddittorie rispetto a quanto accertato dal Presidio Ospedaliero di Matera, Reparto di "Nutrizione clinica e Dietetica" solo sei giorni dopo l'accertamento svolto in sede concorsuale.

Così, a tal proposito, si legge nel referto dell'esame di "Composizione Corporea" del Presidio Ospedaliero di Matera, Reparto di "Nutrizione clinica e Dietetica" datato 7.06.2021:

"DE RUVO ALESSANDRO)

Altezza: 170,0 cm

l' ".

Emerge evidente come l'odierno ricorrente, contrariamente a quanto riscontrato dalla p.a., non sia affetto da " " e, dunque, da una imperfezione che possa determinare la sua inidoneità al servizio.

Ed infatti, pur nella consapevolezza della irripetibilità del giudizio di inidoneità psico-fisica espresso in occasione dei reclutamenti delle Forze Armate, per costante giurisprudenza è ammessa la rilevanza di valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici diversi da quelli istituzionalmente competenti ove i giudizi contestati siano affetti da "abnormità" (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2833/2021).

Non vi è chi non veda come nel caso di specie, il giudizio non possa che essere viziato da abnormità atteso che solo sei giorni dopo la ASL di Matera rilevava che l' i.m.c. del " " era pari a

Ed allora emerge evidente l'errore di rilevazione tecnica in cui è incorsa la p.a.: come può il " " aver mutato " " in soli 6 giorni ?!

Non è, dunque, revocabile in dubbio la illegittimità del provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici eseguito nei confronti del De Ruvo che – si ripete – non è " " e, dunque, è idoneo allo svolgimento del servizio.

DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Le considerazioni innanzi svolte impongono la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia del provvedimento *de quo* essendo evidente la sussistenza, nella questione che ci occupa, dei presupposti necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento ex art. 55, comma 1, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Non occorre indugiare circa la presenza del *fumus boni iuris* giacché i motivi esposti nel presente ricorso, ed a cui ci si riconduce, non possono che portare il Tribunale adito ad un giudizio positivo circa la fondatezza delle doglianze mosse, consentendo, conseguentemente, di ritenere rilevante la probabilità di accoglimento della domanda principale.

Del pari esistente è l'ulteriore elemento del *periculum in mora*.

E' palese, infatti, come il mancato accoglimento della istanza cautelare avrebbe per il ricorrente conseguenze gravissime.

Ed infatti il verrebbe privato della possibilità di completare l'*iter* concorsuale non potendo frequentare il corso di cui è causa.

La sospensione del provvedimento impugnato, viceversa, consentirebbe al ricorrente la partecipazione al corso *de quo*.

Con riferimento al dovuto bilanciamento degli interessi, giova sottolineare come a fronte di un danno grave e irreparabile che l'istante subirebbe, come evidenziato, qualora il provvedimento impugnato non fosse sospeso ed annullato, alcun danno patirebbe la p.a. la quale, anzi, potrebbe giovare dell'operato di un giovane che ha brillantemente

superato tutte le prove concorsuali sino agli accertamenti sanitari,
dimostrando la sua assoluta idoneità al servizio militare.

Per questi motivi

e per quanto ci si riserva di esporre in prosieguo

Voglia codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale

in via cautelare sospendere il provvedimento impugnato;

in via principale accogliere il presente ricorso con ogni conseguente
provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese ed onorari.

Salvis iuribus

Roma, 22.10.2021

Avv. Giancarlo Viglione

Avv. Noemi Tsuno